

TERZO ORDINE REGOLARE

PROVINCIA SAN FRANCESCO D'ASSISI



PROVINCIA DI S. FRANCESCO D'ASSISI
DEL TERZ'ORDINE REGOLARE FRANCESCANO

VIA S. PAOLO, 2 - 06081 ASSISI

IL MINISTRO PROVINCIALE

Prot. 13/96

**A tutti i frati
della Provincia**

STATUTI PROVINCIALI

AGGIORNATI NEL 2003

Carissimi confratelli,

è mio compito quale vostro Ministro, presentare ufficialmente la revisione dei nostri Statuti Provinciali che hanno l'intento di aiutarci ad esprimere, in modo concreto, la comunione della nostra vita fraterna francescana, secondo lo spirito del Terzo Ordine Regolare e le tradizioni proprie della Provincia di San Francesco di Assisi.

Tale revisione è il frutto di un lavoro comune, durato qualche anno.

Seguendo le direttive del Capitolo Provinciale del 1991, un'apposita Commissione ha armonizzato i nostri precedenti Statuti Provinciali alle norme e indicazioni delle Costituzioni dell'Ordine e degli Statuti Generali.

Il nuovo testo, inviato a tutte le nostre Fraternità per suggerimenti e proposte, fu poi rivisto dal Consiglio Plenario Provinciale nel giugno 1994. Il Capitolo Provinciale del 1995 ha approvato il lavoro già compiuto e ha apportato gli ultimi ritocchi ed aggiunte.

Ora sta a noi apprezzare di fatto questo documento direttivo e tenerlo presente nella nostra vita quotidiana.

Se accettati e seguiti con spirito retto, gli Statuti Provinciali potranno aiutarci molto nel cammino di "conversione continua".

Con auguri di Pace e Bene.

P. Raffaele Pazzelli
Ministro Provinciale

Assisi 2003

Assisi, 19 marzo 1996



TERTIUS ORDO REGULARIS SANCTI FRANCISCI

VICARIUS ET PROCURATOR GENERALIS

Al Molto Rev.

P. Raffaele Pazzelli TOR

Ministro Provinciale

Provincia di San Francesco d'Assisi

06081 Assisi, Via S. Paolo 2

Carissimo Padre Provinciale e confratelli della Provincia di San Francesco,

la nostra vita religiosa è come l'acqua del fiume che sempre fluisce e mai si arresta. In questi termini avrebbe parlato Eraclito e allo stesso modo si sarebbe espresso Enrico Bergson, insieme a tanti altri pensatori. La Chiesa del Vaticano II ha fatto proprio il concetto di esistenza vitale, che è continua novità e perenne giovinezza, in crescita secondo la misura di Cristo.

Se la vita è dinamica e aperta a nuove forme sia esistenziali che operative, ne consegue che anche le norme giuridiche e le proposte spirituali devono essere aggiornate per sintonizzarsi con la vita e per non ostacolare lo Spirito, «che soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene e dove va: così è di chiunque è nato dallo Spirito» (Gv 3,8).

Con questi intenti e con il proposito di camminare «in novità di vita» (Rm 6,4), fermamente disponibili per compiere un intenso itinerario di conversione evangelica, voi avete revisionato gli «Statuti Provinciali», li avete convalidati in Capitolo e quindi li avete sottoposti al giudizio del Consiglio Generale, come prescritto dalle nostre Costituzioni, art. 207 § 3.

I Definitori Generali hanno esaminato i contenuti e la redazione degli Statuti Provinciali, dopo l'inserimento di alcune modifiche a suo tempo suggerite, trovandoli in piena consonanza con la "Regola e vita dei fratelli e sorelle TOR", con il codice di Diritto canonico, con le Costituzioni dell'Ordine e con gli Statuti Generali.

Pertanto, nella riunione plenaria tenuta a Roma il 25 maggio 1995, il Consiglio Generale ha dato la sua approvazione, auspicando nel contempo che l'aggiornamento effettuato comporti un vivace rinnovamento spirituale. Siate docili alla guida delle leggi e lasciatevi condurre dallo Spirito, che illumina, fortifica e rende fecondo il nostro apostolato.

San Francesco, il penitente di Assisi, vi incoraggi a vivere in pienezza il dono della penitenza, che libera il cuore, trasfigura tutta la persona e aiuta a realizzare un approccio vitale sempre più profondo con il sommo Bene per mezzo di Cristo e in Cristo.

Auguro copiosi frutti di perfezione evangelica, fioritura di vocazioni e fecondità di opere apostoliche.

Roma, 31 maggio 1995

Visitazione della B. Vergine Maria

Padre Lino Temperini TOR
Vicario Generale e Procuratore

LA NOSTRA IDENTITA'

(CG 1-10)

1. Chiamati dal Signore Dio ad essere membra vive della Chiesa nella famiglia francescana e mossi dall'azione dello Spirito Santo, con la professione religiosa veniamo incorporati al Terzo Ordine Regolare, diventando figli della «Provincia di San Francesco d'Assisi»¹.

2. La nostra fraternità provinciale trae le sue lontane origini dai primitivi "Fratres de Poenitentia", che seguirono San Francesco fin dagli inizi della sua predicazione itinerante².

3. Patrona della nostra Provincia è la Beata Vergine Lauretana e suo Titolare è San Francesco d'Assisi³.

¹ Dietro alla testimonianza e alla predicazione di Francesco d'Assisi, fin dall'autunno del 1211 e dalla primavera del 1212, prende sempre più consistenza il *Movimento dei Penitenti Francescani*. Nel 1215 il Poverello propone alcune direttive di vita spirituale con la "Prima Lettera ai fedeli", aggiornata nel 1221 con la "Seconda Lettera ai fedeli penitenti". Nel maggio dello stesso anno 1221 Francesco, aiutato dal card. Ugolino, redige la "Regola antica" o *Memoriale propositi*, come integrazione giuridica.

Nell'ambito dei Penitenti Secolari fioriscono presto uomini e donne che desiderano un maggiore impegno evangelico, sia a titolo personale sia in forma comunitaria. Eremiti, pellegrini, reclusi volontarie, piccole fraternità dedite all'accoglienza dei malati o dei pellegrini, oppure alla contemplazione: questi e altri si ispirano all'ideale evangelico del Poverello di Assisi. Nasce così, al tempo di San Francesco, il Terzo Ordine Regolare, articolato progressivamente in Fraternità locali, in Province, in Congregazioni maschili e in Congregazioni femminili, diffuse oggi in tutto il mondo.

² La centralizzazione dell'Ordine in Italia, realizzata progressivamente, ebbe un momento significativo nel 1448, al tempo di Niccolò V. Iniziarono a costituirsi le Province mediante federazione di varie fraternità. Nel 1653 la Provincia delle Marche (Picena) e quella dell'Umbria si fusero costituendo la «Provincia Umbro-Picena del TOR», la quale nel 1957 ha preso il nome di «Provincia di San Francesco d'Assisi». Al civile è rimasto il titolo precedente.

³ Mentre la Provincia dell'Umbria ha sempre avuto San Francesco come suo titolare e patrono, la Provincia della Marche, per antica consuetudine, ha sempre riconosciuto come sua patrona la B. Vergine di Loreto.

4. La Provincia ha una propria storia, un proprio patrimonio spirituale, sane tradizioni e opere realizzate in vari modi lungo i secoli (CG 5; 204)⁴.

5. La nostra Provincia è riconosciuta come persona giuridica con la denominazione di «Provincia Umbro-Picena del Terzo Ordine Regolare di S. Francesco» con sede legale in San Ginesio (Macerata)⁵.

⁴ Al momento attuale la Provincia è costituita dalle seguenti fraternità:

1) Assisi (PG), Convento S. Antonio di Padova, Via S. Paolo 2. Sede del Ministro Provinciale e casa di formazione. Ai frati è affidato il Tempio di S. Maria sopra Minerva.

2) Belforte del Chienti (MC), Convento S. Pietro ap. E chiesa parrocchiale S. Maria Assunta.

3) Francavilla d'Ete (AP), Convento S. Antonio di Padova, Via Didari 2. Ai frati sono affidate: la chiesa di S. Rocco e la parrocchia cittadina di S. Pietro ap.

4) Piratello di Imola (BO), Convento, Basilica-Santuario e parrocchia di S. Maria del Piratello.

5) Massa Martana (PG), convento e chiesa di S. Maria della Pace; casa di noviziato; attività pastorale.

6) Milano, Via Arzaga 23: Convento e parrocchia dei Ss. Patroni d'Italia; Oasi San Francesco con il servizio di Fraterna Accoglienza; Salasport; Tavola del sorriso (mensa per i poveri).

7) Roma, Via Gaspara Stampa 64: Convento e parrocchia S. Achille m.

8) Roma, Via Tor de' Conti 31/a: Convento e chiesa dei Ss. Quirico e Giulitta; Assistenza ai poveri; Museo permanente del Presepio.

9) Roma, Via Tommaso de Vio, 5: Convento e parrocchia S. Maria della Salute.

10) San Ginesio, Via Capocastello 26: Convento e chiesa S. Francesco d'Assisi; Parrocchia cittadina di S. Maria Annunziata.

11) Filippine, isola di Mindanao: Franciscan Friary TOR: Noviziato, casa di formazione; parrocchia S. Carlo Ruiz.

NB – Sullo scorcio del 1992, la nostra Missione in Paraguay è stata costituita «Viceprovincia San Antonio», diventando indipendente. E' continuato l'aiuto economico, in forma decrescente, fino a tutto il 2002.

⁵ Riportiamo in appendice il documento di riconoscimento civile e i dati circa la personalità giuridica della Provincia di S. Francesco d'Assisi, al civile «Provincia Umbro-Picena del Terzo Ordine Regolare di S. Francesco».

ACCOGLIENZA NELL'ORDINE

(CG 11-61; SG 1-40)

ANIMAZIONE VOCAZIONALE

6. Considerata la vitalità e la centralità del problema vocazionale, ogni frate si senta impegnato in questo campo con la testimonianza della vita, con la preghiera e con l'annuncio-proposta.
7. E' del Ministro Provinciale la prima responsabilità dell'animazione vocazionale. Egli può designare un promotore provinciale per le vocazioni, il quale, a sua volta, può avere la collaborazione di altri animatori.
8. Il discernimento e l'accompagnamento vocazionale saranno affidati dal Ministro Provinciale a frati ritenuti idonei per tale servizio.

GRUPPI VOCAZIONALI

9. Dovunque siamo, ma soprattutto nelle parrocchie da noi animate, si costituiscano gruppi vocazionali. Di essi si prenderanno cura frati che siano in sintonia con il responsabile provinciale delle vocazioni.
10. Sia premura dei responsabili introdurre gradualmente i ragazzi e i giovani alla conoscenza degli altri frati, dei nostri conventi, della nostra vita e delle nostre attività.

SEMINARIO MINORE

11. Si prenda in considerazione l'opportunità di destinare uno dei nostri conventi a seminario minore per quegli adolescenti che, dando segni di vocazione, mostrassero interesse per la nostra vita.

POSTULATO

(CG 37-38; SG 18-22)

12. Coloro che, dopo un serio discernimento e un congruo periodo di accompagnamento, chiedono di abbracciare la nostra vita, saranno presentati al Ministro Provinciale. Questi, se lo riterrà opportuno, li riceverà e li affiderà alla fraternità del Postulato dove saranno seguiti direttamente dal Maestro.
13. La durata del Postulato sarà decisa caso per caso; **ordinariamente non sia inferiore ad un anno**. I giovani che dovessero proseguire gli studi stando nella casa di Postulato, abbiano in ogni modo sei mesi di tempo liberi da impegni scolastici.
14. Al momento dell'ammissione al Postulato risulti chiaro il cammino vocazionale compiuto dal giovane. Si ascolti, per questo, colui che lo ha seguito.
15. Durante il tempo del Postulato il giovane abbia la possibilità di fare esperienza concreta di fraternità conoscendo la nostra vita e impegnandosi nella preghiera, nella formazione e nel lavoro anche manuale.

NOVIZIATO

16. L'aggregazione (o iscrizione) alla Provincia e l'inizio del noviziato avvengono secondo il «Rito Romano-Serafico della Professione Religiosa» (anno 2001). La celebrazione di inizio sia presieduta dal Ministro Provinciale o da un suo delegato.
17. Il giovane abbia almeno diciotto anni di età e, se entra già orientato al sacerdozio, abbia conseguito il diploma di scuola media superiore. Sia inoltre di sana costituzione fisica, mentale e psicologica.
18. La consegna dell'abito e la vestizione avranno luogo al termine dell'anno di noviziato con la professione dei voti temporanei.

PROFESSIONE

19. I voti temporanei vengono emessi per un triennio con la possibilità di rinnovarli nei limiti stabiliti dalle Costituzioni all'art. 53. Compete al Ministro Provinciale approvare il rinnovo della professione temporanea.

20. I voti solenni siano preceduti da un periodo di intensa preparazione spirituale: questa sarà decisa nei contenuti e nelle modalità (luogo, periodo ...) dal Ministro Provinciale, sentito il Maestro dei professi e l'interessato stesso.

FORMAZIONE PERMANENTE

21. «Per tutta la vita i religiosi proseguono assiduamente la propria formazione spirituale, dottrinale e pratica; i superiori poi procurino loro i mezzi e il tempo necessari» (can 661).

22. Responsabile della formazione permanente è il Ministro Provinciale, il quale può delegare a ciò un altro frate della Provincia. Si curi che i temi trattati siano confacenti al nostro carisma di penitenti francescani.

23. Ogni anno siano programmati in Provincia almeno quattro incontri ai quali tutti i frati siano tenuti a partecipare.

24. Nella formazione permanente rientrano gli Esercizi Spirituali annuali⁶.

L'ABITO RELIGIOSO

25. L'abito religioso dei frati di questa Provincia di San Francesco d'Assisi consta:

⁶ La "Ratio Formationis" resta il punto di riferimento per tutte le questioni che non sono trattate negli Statuti Provinciali.

- di tunica talare a caduta naturale
- di scapolare "utrinque angulare"
- di cappuccio funzionale annesso
- colore della stoffa grigio scuro
- cordone di lana bianca con tre nodi⁷.

Tenendo presente l'importanza dell'abito religioso come segno distintivo del nostro essere francescani del TOR, i frati lo indossino soprattutto in chiesa durante le azioni liturgiche e negli atti ufficiali.

Si evitino con cura abbigliamenti non consoni alla dignità e alla povertà della vita francescana.

SPIRITO DI PREGHIERA

(CG 62-80; SG 41-55)

26. § 1. Per alimentare nei frati una vita di intima comunione con Dio, si dia alla preghiera il posto preminente tra gli altri impegni comunitari e pastorali.

§ 2. I fedeli che frequentano le nostre chiese siano invitati ad unirsi a noi nelle Lodi al Signore e aiutati con opportuna catechesi.

§ 3. Si faccia tutto il possibile perché l'intera Liturgia delle Ore venga celebrata in comune. Le Lodi mattutine e i Vespri devono sempre essere celebrati in comune con una certa solennità. In situazioni particolari, invece della liturgia delle Ore si possono usare altre forme di preghiera, soprattutto quando un frate, per grave motivo, è legittimamente impedito. Si preferisca l'Ufficio del *Pater noster*.

§ 4. La Provincia abbia un suo libro di preghiera, nel quale sia contenuto quanto è necessario per le varie circostanze della vita religiosa e liturgica dei singoli e delle fraternità.

⁷ L'adozione di questo modello di abito nuovo/antico è stata approvata in sede di Consiglio Plenario Provinciale il 25 settembre 2000 (anno del Grande Giubileo della Incarnazione) e definitivamente nel Capitolo Provinciale Straordinario il 2 aprile 2001 con maggioranza qualificata dei votanti. In data 19 aprile 2001 il Definitorio Generale dell'Ordine ha espresso il suo compiacimento e la sua approvazione.

GLI EREMI

27. Fedeli alla tradizione del nostro Ordine, la Provincia abbia cura di erigere un eremo che sia luogo di ritiro. Qui i frati, ottenuto il permesso del proprio Superiore, possono, per periodi congrui, ritirarsi con l'intento di alimentare la dimensione contemplativa nella propria vita consacrata.

28. L'esortazione di S. Francesco «Del comportamento dei frati negli eremi» costituisce il criterio di guida per tutti coloro che desiderano vivere temporaneamente l'esperienza di eremo.

FORME ED ESPRESSIONI DI PIETÀ

29. Tutta la vita spirituale non può esaurirsi nella partecipazione alle sole azioni liturgiche. Si adoperino le fraternità e i singoli frati nel trovare il tempo per l'orazione mentale e per le altre espressioni di pietà.

a) Non si trascuri la recita dell'*Angelus Domini o Regina coeli*, al mattino, a mezzogiorno e nella sera;

b) si favorisca la recita, insieme ai fedeli, del Santo Rosario, specialmente durante i mesi di maggio e di ottobre;

c) si compia il pio esercizio della *Via Crucis* durante l'anno e specialmente durante la Quaresima;

d) è bene rinnovare i voti ogni anno preferibilmente il 16 aprile, tradizionale anniversario dei voti di Francesco penitente, o al termine degli Esercizi Spirituali, o in altre circostanze, anche con l'OFS;

e) oltre alle feste stabilite dagli Statuti Generali (art. 50), si celebri con particolare solennità la festa della Madonna di Loreto, patrona della Provincia;

f) il Ministro Provinciale applichi l'intenzione della santa Messa "pro Provincia" nelle maggiori solennità, nella festa di S. Francesco e della Patrona della nostra Provincia, la Beata Vergine di Loreto; il

Ministro locale applichi "pro Fraternitate" nelle maggiori solennità dell'anno.

ESERCIZI SPIRITUALI

30. § 1. Si partecipi annualmente agli Esercizi Spirituali di almeno cinque giorni completi. Si preferiscano quelli organizzati in Provincia. I Ministri locali, nella relazione annuale, comunichino al Ministro Provinciale la data e il luogo dove i frati hanno seguito il corso degli Esercizi Spirituali, qualora non abbiano partecipato a quelli organizzati dalla Provincia.

§ 2. Si favorisca l'incontro dei frati di una o più fraternità vicine a scopo di ritiro, di studio e per incrementare l'unità.

§ 3. Si curi la partecipazione ai raduni del clero locale.

VITA DI PENITENZA

31. Segno distintivo della nostra famiglia religiosa nel movimento francescano è il *facere poenitentiam*. I nostri frati quindi si impegnino a tradurlo, oltre a quanto stabilito nelle Costituzioni (art. 1, 4, 8, 76), in modo concreto e originale:

a) oltre alla celebrazione penitenziale e a quanto stabiliscono gli Statuti Generali (art. 52-55), secondo la tradizione del nostro Ordine, si osservi l'astinenza in tutti i venerdì dell'anno e, possibilmente, nei mercoledì, almeno in Avvento e in Quaresima;

b) nelle nostre chiese siano molto curate le celebrazioni penitenziali e il sacramento della Riconciliazione, stabilendone i modi e i tempi adatti;

c) tipica della nostra tradizione è la *Via Crucis*;

d) una cura particolare sia riservata ai malati e ai poveri che vivono accanto alle nostre fraternità;

e) ogni fraternità stabilisca tempi e modi per la lettura comunitaria settimanale della Regola, delle Costituzioni e dei vari Statuti;

f) si raccomanda il digiuno e l'astinenza del candidato alla vigilia della professione;

g) si ricorda di "predicare la penitenza" come specifico del nostro Ordine;

h) si ripristini e sia raccomandata la "predicazione quaresimale" nelle nostre chiese.

CAPITOLO PENITENZIALE

32. Almeno in tutti i venerdì di Avvento e di Quaresima abbia luogo il Capitolo penitenziale (SG 53). Si consiglia il seguente schema: preghiera di apertura, lettura della parola di Dio, delle Fonti Francescane, della Regola, delle Costituzioni, degli Statuti Generali o Provinciali, possibile condivisione della Parola, breve commento di chi presiede, preghiera di chiusura, con il Padre nostro e segno della pace.

LA VITA IN CASTITA' PER IL REGNO DEI CIELI

(CG 81-85)

33. Sono i confratelli a costituire la nostra vera famiglia in Cristo. Perciò:

a) siamo gelosi custodi dell'intimità familiare ed evitiamo il più possibile di turbarla con l'ingerenza di estranei;

b) condividiamo tra noi gioie e problemi, evitando di proiettarci troppo nelle attività e nelle amicizie esterne con il rischio di lasciare i confratelli soli ed emarginati.

VITA IN POVERTA'

(CG 92-99)

34. La testimonianza collettiva dell'amore fraterno, sia comunitario che individuale, ci induca a condurre uno stesso e modesto tenore di

vita e a disfarci in favore dei poveri di quanto può essere ritenuto superfluo al nostro sostentamento e alla nostra attività pastorale.

35. § 1. Per far sì che tutto sia a tutti in comune, nessuno abbia proprietà intestate al proprio nome e gli eventuali conti in banca siano sempre intestati alla fraternità locale o alla Provincia, con la firma di due frati, salve legittime eccezioni.

§ 2. Qualora occorra registrare dei beni della Provincia o del convento con il nome personale di qualche frate, questi rediga contemporaneamente un documento valido civilmente, a tutela dei diritti della Provincia o del convento.

§ 3. Per le spese personali, ogni fraternità stabilisca, secondo lo spirito di penitenza, un modo proprio di regolarsi secondo coscienza, da approvarsi dal Ministro locale e dal Ministro Provinciale.

§ 4. Come testimonianza pratica di povertà, prestiamoci volentieri ai lavori più umili della chiesa e della casa.

§ 5. Prima di apportare modifiche architettoniche e artistiche agli edifici conventuali, si richieda l'autorizzazione al Ministro Provinciale e alle competenti autorità civili.

OBEDIENZA CARITATIVA

(CG 114-117)

36. Fedeli al voto di obbedienza, accettiamo di compiere con gioiosa responsabilità quanto ci viene chiesto in nome di Dio, sia nell'ambito della fraternità provinciale, sia nell'ambito di quella locale.

AMORE FRATERO

(CG 100-113; SG 56-76)

37. Ricordino tutti e singoli i religiosi che l'amore fraterno, la povertà francescana, l'obbedienza attiva e responsabile favoriscono la nostra totale liberazione e ci rendono più disponibili verso Dio e verso il prossimo.

38. Fermamente persuasi che l'amore di Dio ci ha insieme congregati, alimentiamo ogni giorno la carità verso i nostri fratelli. Valido fondamento della famiglia spirituale di cui siamo membri è l'amore fraterno che ci impegna a vivere insieme e a condividere nella carità di Cristo tutto ciò che noi siamo e abbiamo.

39. § 1. Momenti privilegiati per vivere e costruire la fraternità sono:

- la preghiera comune
- la refezione
- la ricreazione
- il raccoglimento
- gli incontri a vario livello.

§ 2. Tali momenti dovranno essere determinati nell'orario delle singole fraternità e ogni frate dovrà parteciparvi con puntualità e gioia.

§ 3. Sono momenti di fraternità a livello provinciale le professioni, le ordinazioni, le giornate di fraternità.

OSPITALITÀ

40. Tratto distintivo di San Francesco e dei suoi frati è l'ospitalità. Sia perciò motivo di gioia avere tra noi un nostro confratello (CG 113; SG 75).

§ 1. Accogliamo volentieri i frati della Provincia e dell'Ordine in modo del tutto gratuito o dietro il solo compenso dell'applicazione della santa Messa.

§ 2. In caso di presenza prolungata di un confratello di un'altra Provincia, i Superiori maggiori concordano forme concrete di collaborazione.

§ 3. I frati di passaggio abbiano sempre la delicatezza di preavvisare e favoriscano sempre la comunione tra i confratelli.

§ 4. In alcune circostanze, è lecito ammettere alla mensa comune sacerdoti diocesani e religiosi di altri Ordini o anche secolari, specialmente se appartenenti all'OFS.

GENITORI DEI FRATI

41. § 1. I genitori dei singoli frati siano considerati come genitori di tutti i frati e i primi benefattori. Perciò siano sempre accolti con segni di particolare attenzione.

§ 2. Nel caso di grave indigenza dei genitori di qualche frate, è dovere della fraternità locale o della Provincia aiutarli prontamente e adeguatamente.

42. Ricevuta la notizia della morte del padre o della madre di un frate della Provincia, si avvertano le fraternità locali perché favoriscano la partecipazione dei frati ai funerali e si celebrino i suffragi stabiliti (SG 64,2; 66).

SUFFRAGI

43. Oltre ai suffragi stabiliti negli Statuti Generali (art. 62-66), ci impegniamo a:

- inserire, dopo la morte di un frate della Provincia, il ricordo per otto giorni consecutivi nella preghiera comunitaria;
- celebrare con una certa solennità il trigesimo o l'anniversario di un confratello defunto nel convento di residenza;
- suffragare con una Messa per ogni fraternità le singole consorelle defunte nei monasteri di clausura del TOR direttamente associate alla Provincia.

44. La commemorazione dei defunti della Provincia, richiesta dall'art. 63,4 degli Statuti Generali, si celebri in ogni fraternità nel mese di novembre.

45. Per ogni religioso defunto si scriva un profilo essenziale nel Necrologio.

CLAUSURA

46. in ogni convento ci sia uno spazio riservato ai frati, protetto dalla clausura, adatto a favorire la riservatezza, il silenzio e il raccoglimento. Spetta al Ministro locale promuoverne lo spirito e favorirne l'osservanza (CG 105).

MEZZI DI COMUNICAZIONE

47. I mezzi di comunicazione sono validi strumenti di cultura, di formazione, di distensione, purché non vadano a scapito della preghiera, dello studio e del lavoro.

§ 1. Nello spirito della povertà, usiamo con moderazione e intelligenza la radio, la TV, il telefono, e preferiamo, nei viaggi, i mezzi pubblici a quelli privati.

§ 2. Per evitare abusi, la fraternità locale, con il consenso del Ministro Provinciale, giudichi sulla effettiva necessità di acquisto e di uso dei mezzi di trasporto e di comunicazione sociale.

SALA DI LETTURA

48. Oltre a quanto stabilito dalle nostre Costituzioni (art. 233) e dagli Statuti Generali (art. 202-208), in ogni fraternità vi sia una sala di lettura con il quotidiano cattolico, le riviste, le pubblicazioni dell'Ordine e della Provincia, da conservarsi e rilegarsi.

Vi sia anche il "Libro della cronaca", dove il segretario della Fraternità annoti gli avvenimenti di una certa importanza.

Si abbia cura di collaborare per "Pace e Bene" come rivista della Provincia. Essa è un valido strumento di informazione circa le iniziative dei religiosi e religiose TOR, delle fraternità OFS tra di loro e per i benefattori e gli amici.

VACANZE

49. § 1. I frati, sentendosi legati alla comune legge del lavoro (CG 86-87), limitino le proprie vacanze a un periodo che non oltrepassi la durata di un mese.

§ 2. Per tenere lo stesso tenore di vita, ci sia una certa uniformità tra le varie fraternità della Provincia, sia per quanto riguarda il tempo, sia per quanto riguarda la spesa.

50. § 1. Per recarsi all'estero, qualunque sia il motivo del viaggio, un frate deve ottenere il permesso del Ministro Provinciale (SG 71).

§ 2. Se il religioso desidera essere ospitato in una fraternità dell'Ordine, anche nel territorio della propria nazione, deve ottenere il previo consenso del competente Ministro Provinciale.

§ 3. In fraternità, per le diverse mansioni, si concordino i turni. Ogni frate, quando si assenta con la debita autorizzazione, lasci sempre il proprio recapito, affinché possa essere contattato, in caso di necessità.

ASSICURAZIONI

51. § 1. Sono obbligatorie le assicurazioni:

- per i mezzi di locomozione, a norma di legge;
- sociali, previste dalle leggi civili per il personale dipendente non religioso;
- per le chiese, conventi e altri beni immobili di proprietà della nostra Provincia;
- contro gli infortuni e di responsabilità civile per collegi, seminari, associazioni cattoliche, opere assistenziali, anche se di carattere temporaneo.

§ 2. Per il personale dipendente non religioso, oltre alle assicurazioni sociali, si tenga un libretto di banca ove ogni anno deve essere versato l'importo annuale dell'aliquota relativa alla liquidazione di fine prestazione d'opera (= fondo quiescenza).

VITA APOSTOLICA
(CG 118-160; SG 77-114)

EVANGELIZZAZIONE

52. Memori degli inizi del francescanesimo e dei primi penitenti, che lasciavano temporaneamente gli eremi per predicare e portare la pace, i frati preferiscano l'attività apostolica, sotto le sue varie forme, ad ogni altro genere di impegno o di lavoro prettamente secolare o civile, e la svolgano di preferenza tra i poveri e i meno istruiti.

53. Per nessun motivo venga accettata un'attività, anche religiosa, che comporti la permanenza abituale del religioso fuori della fraternità locale, salvo le norme degli Statuti Generali (art. 69-71) e dei diritto comune.

PASTORALE NELLE PARROCCHIE

54. Constatando che la parte preponderante della nostra attività apostolica si svolge nelle parrocchie a noi affidate, i frati prendano ogni precauzione perché tale attività non vada a detrimento dello spirito religioso e francescano. Mettiamo, quindi, in primo luogo l'osservanza dei doveri della vita religiosa.

55. § 1. Oltre a quanto stabilito nell'art.139 delle Costituzioni, l'accettazione di una parrocchia sia ispirata alla necessità di servire la Chiesa in armonia con le esigenze della vita francescana.

§ 2. Per accettare una nuova parrocchia si richiede il parere del Consiglio Plenario della Provincia.

§ 3. La commissione provinciale per le attività pastorali studi i problemi, coordinando le varie iniziative.

56. Il ministero parrocchiale non è un'attività isolata dei singoli religiosi né delle singole fraternità locali, ma è un'azione che la Chiesa locale affida alla fraternità provinciale. Pertanto questa è la prima

responsabile dell'attività pastorale dei frati ed essi faranno costante riferimento alle indicazioni degli organi di guida della Provincia.

57. Programmare l'attività pastorale compete al Parroco e al suo Consiglio Pastorale, di cui sono membri anche tutti i frati impegnati nel ministero, tenute presenti le indicazioni precedentemente concordate nel Consiglio di fraternità.

58. § 1. L'amministrazione della parrocchia sia distinta da quella della fraternità. Le relazioni economiche tra parrocchia e fraternità siano regolate secondo le convenzioni stipulate in scritto dal Ministro Provinciale e dal Vescovo della Diocesi.

§ 2. L'amministrazione economica della parrocchia sia affidata al Consiglio economico sotto la guida del Parroco.

§ 3. Poiché la parrocchia è affidata alla Provincia, il Parroco e il suo Consiglio non intraprendano lavori che essi non possono pagare durante il mandato in corso senza la previa approvazione del Definitorio provinciale.

§ 4. Per apportare modifiche architettoniche o artistiche agli edifici parrocchiali, insieme all'autorizzazione dell'Ordinario diocesano, è richiesta quella del Ministro Provinciale e delle competenti autorità civili.

59. Annualmente siano inviati al Ministro Provinciale i bilanci economici e le relazioni dell'attività parrocchiale. Per favorire lo spirito di fraternità e di condivisione, si abbia cura di comunicare alla Provincia le iniziative pastorali più significative delle parrocchie a noi affidate.

60. Oltre a quanto disposto dal can 683, i registri relativi alla vita della parrocchia siano sottoposti alla visione del Ministro Provinciale ogniqualvolta egli lo richieda e al Visitatore religioso durante la visita canonica.

61. L'ufficio di Parroco richiede una certa stabilità. Per un terzo quadriennio, occorre però la maggioranza dei due terzi dei voti del Definitorio⁸.

62. Il Parroco viene nominato dal Vescovo dietro presentazione del Ministro Provinciale, al quale è riservato il diritto di trasferirlo da questo ufficio informandone per tempo l'Ordinario del luogo, e viceversa.

EVANGELIZZAZIONE MISSIONARIA

63. La Provincia coltivi lo spirito missionario sia nella formazione iniziale che in quella permanente. Nelle parrocchie tenute dai nostri religiosi vi sia un gruppo missionario.

64. Consapevoli che la Chiesa, quando prende coscienza di sé diviene missionaria, alimentiamo la disponibilità della fraternità provinciale alla evangelizzazione.

65. Si promuova lo spirito missionario anche tra i fedeli laici, particolarmente nelle nostre fraternità OFS, invitando a fare un'esperienza, anche limitata nel tempo, nelle missioni.

66. Allo spirito missionario della Provincia corrisponde la disponibilità esplicita di alcuni frati che si sentono interiormente spinti ad andare nei paesi di missione per annunciare il vangelo e servire la Chiesa. Il Ministro Provinciale favorisca il desiderio di questi frati e verifichi la loro adeguata preparazione (SG 103) in collegamento con il Segretario Provinciale delle Missioni.

67. La Provincia abbia un Segretariato per le Missioni con questi compiti:

⁸ La Conferenza episcopale italiana (CEI) ha fissato a nove anni la durata massima dell'ufficio di Parroco nella stessa parrocchia (cf can 522 e Decreto CEI in vigore dal 6 ottobre 1984).

1) suscitare lo spirito missionario tra i frati della Provincia, tra i francescani secolari e in altre categorie di persone a noi vicine;

2) accogliere i missionari quando arrivano in Italia e curare i rapporti con le loro famiglie;

3) facilitare le comunicazioni e la condivisione di informazioni, di iniziative e di progetti missionari;

4) curare la stampa missionaria;

5) raccogliere fondi mediante giornate missionarie, incontri, intenzioni di Messe...

ORDINE FRANCESCANO SECOLARE (OFS)

68. L'Ordine Franciscano Secolare (OFS) è un modo specifico di vivere la vocazione francescana e pertanto deve essere considerato non tanto un settore o un mezzo di apostolato, quanto un'estensione naturale della nostra fraternità.

69. § 1. E' bene che in ogni parrocchia, a noi affidata, le attività e associazioni siano permeate da spirito francescano.

§ 2. In collaborazione con i responsabili dell'OFS, è compito del Parroco, o del Ministro locale nelle fraternità non parrocchiali, promuovere e curare personalmente, o tramite un suo delegato, l'OFS che deve primeggiare per impegno e fervore caritativo.

70. Data la nostra presenza in varie regioni d'Italia, è auspicabile che, oltre all'Assistente locale e Provinciale, venga nominato, ove ce ne fosse bisogno, un Assistente regionale per l'OFS.

MISSIONI AL POPOLO

71. Le "Missioni itineranti" al popolo siano considerate parte privilegiata della nostra attività. Per l'apostolato della predicazione si favorisca la formazione di un gruppo a ciò destinato, con un suo coordinatore.

CONSORELLE

72. Tutti i frati siano disponibili ad offrire la propria collaborazione spirituale e materiale alle nostre Consorelle di vita contemplativa e attiva.

GOVERNO DELLA PROVINCIA (CG 204-223; SG 159-184)

IL CAPITOLO PROVINCIALE

73. Ogni quattro anni, al termine del precedente mandato, il Ministro Generale convocherà il Capitolo Provinciale ordinario.

La data e il luogo del Capitolo verranno determinati d'accordo con il Ministro Provinciale.

I compiti del Capitolo sono quelli indicati dall'art. 207 delle nostre Costituzioni.

74. § 1. Partecipano al Capitolo Provinciale Ordinario membri di diritto e membri eletti, o Delegati.

- Sono membri di diritto: il Ministro Provinciale uscente e il Definitorio uscente con il Segretario Provinciale e l'Economo Provinciale, il nuovo Ministro Provinciale e il neoeletto Consiglio quando l'elezione del nuovo Consiglio Provinciale è già avvenuta per elezione diretta (cioè per schede).

- Nella nostra Provincia sono membri Delegati al Capitolo Provinciale undici frati, al di fuori dei membri di diritto. I Delegati verranno designati tramite elezione. In questa elezione - come per ogni elezione riguardante il governo della Provincia - hanno voce attiva solamente i frati solennemente professi. Le limitazioni della voce passiva sono quelle indicate per i diversi uffici.

Se qualcuno degli eletti venisse poi ad essere membro di diritto (nel caso di "elezione diretta"), o rinunciasse, o fosse impedito dal

partecipare al Capitolo, sarà sostituito da quello (o quelli) che segue (o seguono) nel numero dei voti ricevuti. Pertanto, in Capitolo vi saranno sempre undici frati Delegati, oltre ai membri di diritto.

§ 2. Il Capitolo Provinciale Straordinario viene convocato dal Ministro Provinciale con il consenso del suo Definitorio e dopo l'approvazione del Consiglio Generale per motivi molto importanti (CG 208). Vi partecipano membri di diritto e membri delegati o eletti a norma degli SG 160.

* Sono membri di diritto: il Ministro Provinciale, il Vicario Provinciale, i quattro Consiglieri Provinciali, il Segretario Provinciale, l'Economo Provinciale.

* Sono membri Delegati 11 (undici) frati, eletti per schede. Hanno voce attiva e passiva tutti i frati di voti solenni. Se qualche Delegato non potesse partecipare, subentrerà il religioso che viene appresso per numero dei voti ricevuti.

75. Per l'elezione dei Delegati ogni frate solennemente professo indicherà nella scheda – segnata con il timbro della Provincia - undici nomi da lui scelti. Le schede saranno inviate alla sede provinciale in busta chiusa, seguendo le direttive dell'art. 177,3 e 4 delle nostre Costituzioni.

Esse verranno aperte e conteggiate alla presenza del Ministro Provinciale e di due scrutatori, da lui designati.

Saranno considerati eletti gli undici frati che hanno ricevuto il più alto numero di voti. E' pertanto sufficiente la maggioranza relativa secondo i voti validi (CG 179,2).

76. Appena avvenuta la designazione dei Delegati, il Segretario Provinciale invierà a tutti i membri del Capitolo Provinciale l'elenco degli argomenti da trattare e ogni altro documento stimato utile per il buon esito del Capitolo stesso⁹.

77. L'apertura del Capitolo Provinciale Ordinario sarà preceduta da una giornata di preghiera e di riflessione da parte di tutti i Capitolari.

⁹ Il Capitolo si svolge secondo le indicazioni dell'«Ordo Capituli Provincialis».

78. All'inizio del Capitolo, il Preside - che sarà il Ministro Generale o il suo Delegato - dopo aver invocato la luce dello Spirito Santo, spiegherà con brevi parole il senso e il valore del Capitolo stesso nella tradizione e nella spiritualità francescana.

79. Si passa quindi ai preliminari con l'elezione degli ufficiali del Capitolo, la stesura dell'orario giornaliero, l'approvazione dell'ordine del giorno e l'approvazione del regolamento del Capitolo.

80. Nel Capitolo Provinciale Ordinario si eleggeranno: il Segretario del Capitolo, due Moderatori, due Scrutatori e due Esaminatori della gestione economica. Nel Capitolo Straordinario si eleggeranno: il Segretario del Capitolo, un Moderatore e due Scrutatori.

81. Il Preside può proporre uno o più nominativi all'ufficio di Segretario. Questi potrà essere scelto tanto tra i membri del Capitolo, come al di fuori di essi; in questo caso, però, egli non godrà di voce attiva.

82. I Moderatori aiuteranno il Preside nella conduzione del Capitolo: dirigere i dibattiti nelle sessioni plenarie, l'ordine degli interventi e osservare che questi si mantengano sul tema ed entro il tempo stabiliti. I Moderatori si alterneranno secondo il parere del Preside, sia per giorni, o sedute, o materiale da trattare. Il Moderatore che ha ottenuto il maggior numero di voti funzionerà anche da Vicepreside del Capitolo. Nel Capitolo Straordinario tali compiti saranno svolti dall'unico Moderatore.

83. Il Preside, i Moderatori e il Segretario formeranno il Consiglio di Presidenza.

84. Sarà compito di questo Consiglio:

- a) coordinare il lavoro tra le sessioni generali e le Commissioni, se vi sono;
- b) determinare i tempi per i diversi temi da trattare;
- c) risolvere dubbi e difficoltà che possano occorrere.

85. Terminati i preliminari, si passa alla parte centrale del Capitolo, iniziando con la Relazione del Visitatore Generale e seguendo gli art. 164-167 degli Statuti Generali. Nel Capitolo Straordinario, tali formalità saranno ridotte ad un breve intervento del Ministro Provinciale per illustrare le ragioni del Capitolo stesso, prima di intraprendere la discussione dei singoli temi.

86. Gli interventi formali nelle sessioni generali non dureranno più di dieci minuti. Prima di ciascuna sessione, quelli che intendono intervenire formalmente lo notificheranno in Segreteria e, almeno dopo l'intervento, presenteranno in Segreteria copia scritta del medesimo.

87. Nel Capitolo Ordinario, tutto ciò che sarà oggetto di votazione dovrà essere distribuito ai Capitolari, almeno tre ore prima della votazione.

88. Affinché un tema definitivamente approvato possa essere di nuovo discusso in aula, si richiede il voto scritto di due terzi dei Capitolari.

89. Sarà compito del Segretario del Capitolo redigere con fedeltà e diligenza gli Atti del Capitolo. Se si crede opportuno, si potranno nominare uno o più Sottosegretari.

ELEZIONE DEL MINISTRO PROVINCIALE E DEL CONSIGLIO

90. Subito dopo l'indizione della Visita Canonica da parte del Ministro Generale, il Definitorio Provinciale provvederà ai preliminari per il Capitolo e per l'elezione del nuovo Consiglio Provinciale, con i seguenti passi:

- a) renderà pubblico l'elenco dei frati con diritto di voce attiva e passiva;
- b) nominerà due Scrutatori;
- c) invierà ad ogni frate solennemente professo della Provincia:
 - 1) la scheda per la scelta del sistema di elezione, con timbro della Provincia;

2) la scheda per la designazione dei Delegati al Capitolo Provinciale.

91. § 1. Per l'elezione del Ministro Provinciale e del suo Consiglio, oltre ai due sistemi previsti dagli Statuti Generali (art. 168, 1 e 2), la nostra Provincia ha adottato un terzo sistema: l'elezione diretta del Ministro Provinciale e l'elezione in Capitolo del Vicario Provinciale e dei Consiglieri, a norma del seguente art. 93.

§ 2. Dopo l'elezione del Ministro Provinciale, - avvenuta secondo le direttive degli SG 168, 1 e 3 – sarà celebrato il Capitolo, in cui verranno eletti il Vicario Provinciale e i Consiglieri.

§ 3. Sarà il Capitolo stesso a indicare il momento più opportuno per l'elezione che si svolgerà secondo l'art. 179 delle Costituzioni.

92. Se si sceglie l'elezione diretta, questa avverrà secondo le direttive degli SG art. 168,1. Il Capitolo Provinciale verrà allora celebrato subito dopo l'elezione del Consiglio Provinciale.

93. Se si sceglie l'elezione in Capitolo, l'elezione del Ministro Provinciale, del Vicario Provinciale e del Consiglio avrà luogo dopo che la procedura del Capitolo indicata dagli Statuti Generali art. 164 e 165 sia stata eseguita e dopo che i compiti del Capitolo - come indicati dalle Costituzioni art. 207, 1,2,3 - siano stati sostanzialmente assolti. L'elezione seguirà le norme stabilite dalle Costituzioni nell'art. 179.

94. Nella nostra Provincia il numero dei Consiglieri o Definitori Provinciali è di quattro. Quando si giunge alla elezione dei Consiglieri Provinciali, i Capitolari scriveranno quattro nomi nella stessa scheda. Risulteranno eletti quelli che ricevono la maggioranza assoluta. Se necessario, si ripete l'operazione fino all'elezione del quarto Consigliere. L'ordine di elezione indicherà anche l'ordine fra i Consiglieri.

LA CONGREGAZIONE PROVINCIALE

95. Terminato il Capitolo Provinciale, d'accordo con il Ministro Generale o il suo Delegato si determineranno il tempo e il luogo della Congregazione Provinciale. Fra il Capitolo e la Congregazione Provinciale si avrà un intervallo non superiore ai tre mesi.

96. Durante questo intervallo, il neoeletto Ministro Provinciale, eventualmente accompagnato da un membro del nuovo Consiglio, visita le fraternità locali, ascolta i frati, considera i problemi esistenti e possibilmente incontra gli Ordinari del luogo, specie se si dovranno trasferire parroci o trattare argomenti di comune interesse.

97. Dopo aver proceduto all'elezione del Segretario Provinciale secondo le indicazioni degli Statuti Generali (SG 171), i membri della Congregazione Provinciale emetteranno il giuramento davanti al Preside, che sarà il Ministro Generale o il suo Delegato, di mantenere il segreto su tutto ciò che verrà trattato nelle singole riunioni del Consiglio o sarà confidato loro per ragioni di ufficio.

98. Nello spirito degli Statuti Generali (SG 172), sarà compito della Congregazione Provinciale:

1. definire i dettagli del programma delineato nel Capitolo Provinciale;
2. conferire gli incarichi provinciali di:
 - a) Maestro dei Professi;
 - b) Maestro dei Novizi;
 - c) Economo Provinciale
 - d) Animatore provinciale delle Vocazioni;
3. formare le Fraternità locali
4. conferire gli uffici di:
 - a) Ministri locali, e gli incarichi di:
 - b) Economi locali;
5. scegliere i consiglieri di ogni Fraternità.

(In casi particolari, il Ministro locale, i Consiglieri e l'Economo della Fraternità locale possono essere eletti in altri modi);

6. determinare quanto può spendere il Ministro locale con il consenso del Consiglio della Fraternità;

7. determinare quanto può spendere il Ministro Provinciale da solo e quanto con il consenso dei Definitorio;

8. determinare l'ammontare del contributo delle Fraternità e delle Parrocchie all'economia provinciale;

9. istituire le Commissioni permanenti per le principali attività della Provincia, che sono:

- a) Vita fraterna, vocazioni e formazione;
- b) Attività pastorale e missionaria;
- c) Economia Edilizia Arte;
- d) Studi e ricerche;
- e) Giustizia e Pace (Opere di misericordia)

A dette Commissioni spetta: studiare e proporre soluzioni puntuali a problemi specifici e animare la conduzione della vita ordinaria nel settore di loro competenza.

CONSIGLIO PLENARIO

99. Per discutere questioni che rivestono importanza e interesse comune, la Provincia si avvale del Consiglio Plenario (CG 221; SG 180-182). Esso sarà convocato dal Ministro Provinciale.

100. § 1. Formano il Consiglio Plenario Provinciale: il Ministro Provinciale con il suo Consiglio, i Ministri locali delle Fraternità e cinque frati professi solenni eletti come per il Capitolo provinciale¹⁰.

§ 2. Compete al Consiglio Plenario esprimere parere consultivo sulle seguenti questioni:

- aprire o chiudere una casa religiosa, accettare una parrocchia;

- avviare lavori che impegnano tutta l'economia della Provincia;

- alienare beni o oggetti di valore artistico e storico.

FRATERNITÀ LOCALI

101. La vitalità della Provincia dipende dalla sua cellula fondamentale, cioè dalla Fraternità locale.

Allo scopo di dare incremento alla vita comune e fraterna, i membri di una Fraternità locale non siano meno di tre. Qualora non raggiungano tale numero, siano aggregati alla Fraternità più vicina.

102. Il Ministro locale sia l'animatore spirituale, culturale e pastorale nel dialogo fraterno.

§ 1. I Ministri locali e gli Economi uscenti trasmettano ai nuovi il "mandato" consegnando i registri della Fraternità, i registri delle Messe, l'inventario dei beni immobili e mobili, dei debiti e dei crediti.

§ 2. A Ministro della Fraternità locale sia normalmente eletto il frate preposto all'attività unica o principale della Fraternità stessa, a meno che il Definitorio Provinciale, per giusti motivi, non ritenga di agire diversamente.

103. L'ufficio di economo e quello di consigliere locale può essere conferito sia dal Definitorio che dalla Fraternità locale (SG 172, 5). I loro compiti sono definiti dalle Costituzioni.

104. Ogni Fraternità locale tenga il consiglio di comunità una volta al mese. Ad esso partecipino solo gli aventi diritto in base e a norma delle Costituzioni (CG 231).

105. Il Capitolo della Fraternità si raduni ogni mese e ogni volta che il Superiore lo ritiene opportuno. Sia debitamente annunziato e presentato con l'ordine del giorno. Vengano trattate le principali questioni riguardanti la Fraternità. Si leggano e si commentino gli Atti della Curia Generale e Provinciale; si programmi quanto può riuscire

¹⁰ Unica votazione per schede, a maggioranza relativa.

di maggiore utilità spirituale e temporale della Fraternità stessa. Si svolga secondo il cerimoniale dell'Ordine (CG 232).

ATTIVITÀ PARTICOLARI DELLA PROVINCIA

106. L'Oasi San Francesco in Milano è un'opera della nostra Provincia, guidata da un Direttore nominato *ad nutum* dal Ministro Provinciale, responsabile dell'opera. Secondo il regolamento proprio, un Consiglio Amministrativo ne aiuterà la conduzione, salvaguardandone le caratteristiche di opera di misericordia come emanazione delle nostre attività apostoliche e caritative.

La relazione economica e il bilancio preventivo dell'Oasi devono essere approvati dal Definitorio Provinciale.

107. L'Editrice "Franciscanum" è un'attività culturale e commerciale della Provincia per la promozione degli studi e della conoscenza della nostra spiritualità, direttamente animata dalla Commissione "Studi e ricerche" con la collaborazione della "Commissione Economia Edilizia Arte".

CONFERENZA MINISTRI PROVINCIALI

108. I Ministri Provinciali, della nostra Provincia e di quella dei Santi Gioacchino e Anna in Sicilia, formano la Conferenza dei Ministri Provinciali TOR d'Italia (CONFITOR).

Si promuovano frequenti contatti tra le due Province e i rispettivi Definitori e si instauri una fattiva collaborazione.

109. I contatti con il Movimento Francescano (CG 5), specie con le famiglie del TOR, siano promossi e sostenuti non solo a livello di Conferenze, ma anche a livello provinciale e locale.

BENEDIZIONE

DEL SERAFICO PADRE S. FRANCESCO

E chiunque osserverà tutto questo, sia in cielo ripieno della benedizione dell'Altissimo Padre e in terra ripieno della benedizione del diletto suo Figlio, col Santissimo Spirito Paraclito, con tutte le Virtù dei cieli e con tutti i Santi.

E io, Frate Francesco, minimo tra voi e vostro servo nel Signore, vi confermo per quanto posso dentro e fuori questa santissima benedizione.

Amen.

ANNOTAZIONI VARIE SULLA PROVINCIA

GLI INIZI

La nostra Provincia affonda le sue radici nell'Ordine della Penitenza, animato da San Francesco. Pertanto nel Terzo Ordine Regolare ha un compito essenziale: quello di testimoniare con le parole e con gli scritti, ma soprattutto con le opere, quale ne sia il vero carisma dell'Ordine.

Tra i seguaci di S. Francesco si sono avuti, lui vivente e con la sua approvazione, dei penitenti che si ritiravano negli eremi per viverci solitari o con altri compagni.

Già nel 1221 il papa Onorio III e poi Gregorio IX nel 1227 dovettero prendere le difese di coloro che "per fare penitenza si erano ritirati in segreti recessi"¹¹.

E' il caso di Bartolomeo Baro di Gubbio a cui lo stesso S. Francesco diede dei compagni autorizzandolo a riceverne degli altri; di Prassede, reclusa romana; di Verdiana da Castel Fiorentino; di Gerardo da Villamagna e di tanti altri.

Le comunità dei Penitenti francescani, viventi in obbedienza, povertà e castità, furono approvate da Giovanni XXII con la Lettera "Altissimo in divinis" del 18 novembre 1323¹².

In essa si fanno i nomi di Antonio Collamazio di Gubbio, Bartolomeo Giovino di Spoleto, Andrea Bonamico di Perugia.

Nel 1447 il Papa Nicolò V autorizzava i Penitenti terziari ad eleggersi un Visitatore Generale, a darsi degli Statuti, a scegliersi un abito che li distinguesse dai semplici eremiti¹³.

Riuniti in Capitolo Generale a Montefalco in Umbria nel luglio del 1448, i Terziari elessero Visitatore Generale fra Bartolomeo Benamati da Perugia. Furono eletti Definitori: fra Francesco di Antonio da Genova, fra Antonio da Orzinuovi (Brescia), fra Onofrio da Mondavio (Pesaro), fra Pietro da Pisa. Procuratore fu eletto fra Andrea Franceschini da Milano.

¹¹ Bolla *Nimis patenter* del 25 giugno 1227, in BF, I, 30-31.

¹² In F. BORDONI, *De antiquitate religionis Tertii Ordinis S. Francisci*, Bononiae 1644, pp. 9-10 (edizione anastatica a cura di L. Temperini, Roma 1995).

¹³ Bolla *Pastoralis officii* del 20 luglio 1447, in BF, I, pp. 547-548.

LE PROVINCE DELLA MARCA ANCONITANA E DEL DUCATO DELL'UMBRIA

Nella seconda metà dei sec. xv l'asse dell'Ordine si andò spostando verso il nord dell'Italia, sicché risulta che nel 1476 l'Ordine aveva il nome di «Terzo Ordine di san Francesco, detto della Penitenza della Regolare Osservanza in abito eremitico della Congregazione Lombarda»¹⁴.

Non sappiamo quando l'Ordine venne diviso in Province, ma al Capitolo Generale del 1546 parteciparono le Province di Lombardia, delle Venezie, della Romagna e la Provincia Romana che aveva unite a sé le Province della Marca Anconitana, del Ducato dell'Umbria e degli Abruzzi¹⁵.

Al Capitolo Generale dei 1589, celebrato nel convento di S. Maria del Piratello in Imola, si stabilirono definitivamente le seguenti undici Province: Milano, Brescia, Venezia, Bologna, Marca Anconitana, Umbria, Roma, Abruzzi, Napoli, Calabria, Sicilia.

Al Capitolo Generale celebrato a Roma nel 1619, nell'elenco delle dodici Province partecipanti (nel 1602 era stata unita all'Ordine la Provincia di Croazia), figurano al secondo posto la Provincia dell'Umbria e all'ottavo posto la Provincia della Marca Anconitana¹⁶.

Nel 1652 il pontefice Innocenzo X decretava l'estinzione dei piccoli conventi, di qualsiasi Ordine o Congregazione religiosa. Nel Terzo Ordine Regolare italiano, fu soprattutto colpita la Provincia della Marca, i cui conventi erano per lo più piccoli eremi.

Dei suoi diciassette conventi ne furono soppressi quindici, rimanendo aperti solo quelli di San Ginesio e di Monte Giorgio. La Provincia Umbra, degli otto conventi che aveva, ne conservò solo quattro: Assisi, Massa Martana, Collescipoli e San Gemini.

¹⁴ V. PETRICCIONE, *La congregazione lombarda degli eremiti del TOR*, in ATOR 12/119 (1972) 574s; M. ZANOT, *Il beato Giacomo Oldi. La fondazione del Terzo Ordine della Regolare Osservanza di san Francesco della Congregazione Lombarda in abito eremitico (1400-1450)*, in ATOR 32 (2001) 601-639.

¹⁵ A. DE SILLIS, *Studia originem, proventum atque complementum Tertii Ordinis de poenitentia S. Francisci concernentia*, Nespoli 1621, p. 35 (ristampa anastatica a cura di L. Temperini, Roma 1997).

¹⁶ R. LUCONI, *Comitia Generalia Tertii Ordinis Regularis S. Francisci eorumque acta selecta*, Romae 1944, p. 31.

L'UNIONE DELLE DUE PROVINCE

Nel Capitolo Generale, tenuto in Assisi nel 1653 (in cui venne eletto Ministro Generale il celebre P. Francesco Bordoni), le Province dell'Umbria e della Marca si unirono in una sola che da principio si chiamò «Provincia Umbra di S. Francesco», poi «Provincia dell'Umbria e della Marca» o anche «Provincia Umbro-Picena».

All'atto dell'unione era stato stabilito che il Provinciale fosse per due trienni dell'Umbria e per uno della Marca, e che il Custode (Vicario Provinciale) appartenesse alla Provincia che non aveva il Provinciale.

L'incorporazione fu messa in atto il giorno 11 giugno del 1656.

Nel 1760, essendo aumentato il numero dei conventi e dei religiosi della Marca, su richiesta di ambedue le Province, si stabilì che il Provinciale fosse eletto alternativamente dall'una e dall'altra Provincia. Con il passare del tempo, non si fece più distinzione fra le due antiche Province, ormai perfettamente fuse.

Dall'epoca dell'unione la Provincia rinvigorì e cominciò poi a rifiorire proprio in coincidenza con la decadenza di quasi tutte le altre.

LE VARIE SOPPRESSIONI

LA RIPRESA E L'ESPANSIONE

Le varie soppressioni civili del secolo XIX estinsero diverse Province dell'Ordine in Italia e anche la nostra ne risentì fortemente. I conventi furono chiusi e i frati dispersi. Solo nel 1884, per iniziativa del neo-eletto Ministro Provinciale Emidio Maricotti da Francavilla d'Ete, fu possibile radunare i frati più volenterosi e riaprire il Noviziato nel convento di S. Francesco in San Ginesio.

Il P. Maricotti (1834-1897), eletto l'anno successivo Ministro Generale dell'Ordine, può dirsi a buon diritto il restauratore dell'odierna Provincia, soprattutto per la costruzione e l'apertura del Seminario Serafico S. Antonio di Francavilla d'Ete (1897).

I giovani ricevuti ed educati in San Ginesio e a Francavilla d'Ete furono poi quelli che ridiedero vita all'Ordine in Italia, come più tardi

collaborarono alla nascita della Provincia dell'Immacolata Concezione negli Stati Uniti d'America.

Rinsanguata di idee e di energie, la Provincia esce dai suoi limiti territoriali e si proietta verso un nuovo futuro. Così nel 1943 ritorna allo storico santuario della Madonna del Piratello nei pressi di Imola. Nel 1950 partono per il Paraguay i nostri primi Missionari, dando l'avvio ad un Commissariato Provinciale e, nel 1992, alla Viceprovincia "San Antonio di Padova" del Paraguay.

Si estende poi a Roma e nel Lazio, ricevendo nel 1957 la Parrocchia di S. Achille m. a Montesacro Alto e, nel 1973, definitivamente la casa dei Ss. Quirico e Giulitta, nel centro storico di Roma. Nel 1975 accetta anche la Parrocchia di S. Gordiano a Civitavecchia (Roma). Quest'ultima, per decisione del Capitolo Provinciale 1979, veniva riconsegnata al Vescovo in data 16 settembre 1979 avendo dovuto la Provincia assumere la cura pastorale della popolosa parrocchia di S. Maria della Salute a Primavalle in Roma. La Provincia, nel 1960, fa ritorno nella capitale lombarda, dove realizza, ad opera del compianto P. Giovanni Della Vecchia, il complesso di opere dei Ss. Patroni d'Italia.

In questo nuovo contesto storico, già nel 1957, sembrò opportuno abbandonare un nome di sapore territoriale (Provincia Umbro-Picena) e assumere la denominazione attuale di «Provincia di S. Francesco d'Assisi».

Nel 1997 la Provincia ha intrapreso una Missione nell'isola di Mindanao nelle Filippine. Alle cure pastorali dei frati è affidata la Prarrocchi di S. Lorenzo Ruiz con 18 villaggi e circa 25.000 anime. La nostra presenza si sta consolidando con terreno, edifici e vocazioni. Ringraziamo il Signore!

SPIRITUALITÀ E TRADIZIONI

Lungo i secoli la Provincia dell'Umbria e della Marca ha avuto la caratteristica particolare della vita eremitica: piccoli conventi, senza cura d'anime, oasi di serenità e di pace, dove i frati attendevano alla preghiera nella povertà e nella modestia francescana, e all'apostolato tra la gente più umile e semplice.

Forse proprio per questo è riuscita a superare le varie difficoltà di ordine esterno, come le varie soppressioni civili, che causarono l'estinzione delle altre Province, che si caratterizzavano con grandi opere e grandi attività.

Un tale ambiente umile e povero ha molto favorito uno stile di vita familiare, in fraternità sempre composte di pochi elementi tra i quali tutto era necessariamente condiviso.

Solo il convento di Assisi, dedicato a S. Antonio, emergeva sugli altri per la sua importanza e per la sua attività religiosa e letteraria. Ad un suo frate era normalmente affidato l'ufficio di Vicario dei S. Uffizio.

Di conseguenza, pochi sono stati gli scrittori o comunque i frati della Provincia che si sono distinti per imprese di grande rilievo.

UOMINI ILLUSTRI

Tra i principali scrittori ricordiamo: Gregorio Alberti di Massa Martana (1637), Tommaso Capponi di Urbisaglia (1649), Giacinto Salimbeni di Collescipoli (1669), Alessandro Pardini di Assisi (1751), Domenico Venarucci di Assisi (1809), Emidio Maricotti di Francavilla d'Ete (1897), Raniero Luconi di Tolentino (1951), Pietro Chioccioni di Assisi (1970).

Al presente la Provincia si distingue per l'impegno con cui alcuni tra i suoi religiosi si vanno dedicando allo studio della storia dell'Ordine e della spiritualità.

MINISTRI GENERALI

Oltre a fra Bartolomeo Benamati, che fu il primo Ministro Generale dell'Ordine, la Provincia ha dato i seguenti Ministri Generali: Matteo Stuzi da Montefano (1616-1622), Gregorio Alberti da Massa Martana (1634-1637), Francesco Gerolamo Fonzi da Massa Martana (1665-1668), Bonaventura Guglieri da Assisi (1701-1707), Ludovico Paoli da Lucca (1791-1797), Giuseppe Galgani da Lucca (1804-1814), Corrado Polimanti da Monte S. Pietro Morico (1831-1837), Salvatore Guerri da Assisi (1849-1855), Raffaele Rampichini da San Ginesio (1864-1868), Emidio Maricotti da Francavilla d'Ete (1885-1897), Felice Pio Cecca da Collescipoli (1897-1903), Angelo De Mattia da Francavilla d'Ete (1903-1912).

MINISTRI PROVINCIALI

Ministri Provinciali della Marca Anconitana (1448-1653)

anno	
1448	fra Pietro da Rimini (o da Macerata Feltria)
1525	fra Paolo Sebastiani da Cremona
1562	fra Ludovico Ferri da San Ginesio
1581	fra Biagio Carfagna da San Ginesio
1584	fra Sebastiano Carfagna da San Ginesio
1593	fra Antonio Montano da Montegiorgio
1619	P. Vittorio da Montefano
1622	P. Francesco da Montegiorgio
1625	P. Ludovico della Marca
1628	P. Lorenzo Luzzi
1634	P. Sante Mancini
1638	P. Gregorio Bianchini
1647	P. M. Francesco Donini da Montefano
1650	P. Ippolito Albinante
1653	P. Ambrogio Malpiedi da San Ginesio

Ministri Provinciali dell'Umbria (1575-1655)

anno	
1575	Girolamo Marchetti da Crema
1577	Sebastiano Oggianini da Mantova
1580	Giovanni Maria Romani da Lodi
1583	Girolamo Marchetti da Crema
1586	Sebastiano Oggianini da Mantova
1589	Girolamo Marchetti da Crema
1592	Giovanni M. Romani da Lodi
1595	Sebastiano Oggianini da Mantova
1598	Pompeo Bernabei da Massa
1601	Cirillo Fromiati da Collescipoli
1604	Vincenzo da S. Gemini
1607	Francesco Battisti da Massa

1610 Vincenzo da S. Gemini
 1613 Cirillo Fromiati da Collescipoli
 1616 Bernardino Alberti da Massa
 1619 Gregorio Alberti da Massa
 1622 Angelo Benedetti da Spoleto
 1625 Bernardino Alberti da Massa
 1628 Andrea Francia
 1631 Gregorio Alberti da Massa
 1634 Giovanni Tarquini
 1637 Pietro Barbanti da Massa
 1640 Carlo Danesi da Collescipoli
 1643 Andrea Cecci
 1646 Carlo Danesi da Collescipoli
 1649 Francesco Ricci
 1652 Michele Angelo Mattei

**La serie dei Ministri Provinciali
 della unificata Provincia Umbro-Picena,
 oggi Provincia di S. Francesco d'Assisi, è la seguente:**

anno

1655 Mercurio Cioli
 1658 Giacinto Salimbeni
 1661 Tommaso Capponi
 1664 Andrea Guidarelli
 1668 Valentino Violati
 1670 Giacomo Rossi
 1673 Giovanni Bernardi; Andrea Guidarelli
 1676 Ambrogio Malpiedi
 1679 Giacinto Salimbeni
 1682 Carlo M. Saraceni
 1685 Bonaventura Anselmi
 1688 Bonaventura Guglieri
 1691 Giambattista Carducci da San Ginesio
 1694 Carlo Longhi
 1697 Giuseppe Vitelli
 1700 Tommaso Capponi
 1701 Michelangelo Michelangeli
 1703 Angelo Luzzi

1706 Giovanni Battista Fabrizi
 1709 Giovanni Bartolomeo Galizia
 1712 Michele Brunini
 1715 Alessandro Tribiliani
 1718 Giovanni Domenico Galizia
 1721 Vincenzo Alessandri
 1724 Giovanni Domenico Benvenuti
 1727 Rodolfo Coraducci
 1730 Giovanni Paolo Toti
 1733 Domenico Antonio Papi
 1736 Giovanni Battista Prosperi
 1739 Alessandro Pardini
 1742 Paolo Antonio Martinelli
 1745 Giovanni Battista Giorni
 1748 Giovanni Paolo Orsi
 1751 Lorenzo Martinelli
 1754 Amedeo Giuseppe Carli
 1757 Girolamo Angelucci
 1760 Lucio Jacomini
 1763 Giacinto Romagnoli
 1766 Domenico Altamura
 1769 Francesco Gregorio Galizia
 1772 Luigi M. Ghirardi
 1775 Filippo M. Evangelisti
 1778 Giacinto Bonacquisti
 1781 Ludovico Paoli
 1784 Francesco Antonio Guarini
 1787 Luigi Girolami
 1790 Domenico Venarucci
 1793 Filippo M. Boccolini
 1796 Giuseppe M. Galgani
 1799 Corrado M. Polimanti
 1802 Gabriele M. Battistoni
 1805 Nicola Pavoni
 1809 Bonaventua Biagini
 1812 Filippo Boccolini
 1815 Bonaventua Biagìni
 1818 Bonaventua Biagini
 1821 Salvatore Guerri

1825 Emidio Maurizi
 1829 Bonaventura Biagini
 1830 Salvatore Guerri
 1832 Silvestro Cerignoli
 1835 Salvatore Guerri
 1838 Emidio Maurizi
 1841 Francesco M. Mottini
 1844 Salvatore Guerri
 1847 Francesco M. Mottini
 1847 Raffaele Rampichini da San Ginesio
 1850 Giovanni Battista Battistoni
 1853 Ludovico Nalli
 1856 Giovanni Battista Ghersi
 1860 Giovanni Battista Battistoni
 1863 Luigi Menichini da Francavilla d'Ete
 1866 Francesco M. Mottini da Massa Martana
 1870 Stanislao M. Stefanelli
 1884 Emidio Maricotti da Francavilla d'Ete
 1885 Angelo De Mattia da Francavilla d'Ete
 1903 Antonio Cardini da Pollenza
 1906 Raniero Luconi da Tolentino
 1909 Giovanni Zaffrani da Pausola (Corridonia)
 1935 Giuseppe Cosimi da Francavilla d'Ete
 1948 Giovanni Della Vecchia da San Ginesio
 1957 Gabriele Andreozzi da Mogliano M.
 1963 Antonio Giancamilli da Massa Fermana
 1969 Giuseppe Catini da Montegranaro
 1975 Gabriele Andreozzi da Mogliano M.
 1979 Angelo Gentile da Macchiagodena
 1987 Fernando Scocca da Gambatesa
 1991 Raffaele Pazzelli da San Ginesio
 1999 Lino Temperini da Monte San Giusto

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

in ordine cronologico

Generalia Statuta sive Decreta Fratrum Tertii Ordinis Sancti Francisci, de poenitentia nuncupati, regularis observantiae Congregationis Longobardae in habitu eremitico degentium, Venetiis 1551 (ristampa anastatica a cura di L. Temperini, Roma 1995).

DE SILLIS Antonius, *Studia originem, provectum atque complementum Tertii Ordinis de Poenitentia S. Francisci concernentia*, Neapoli 1621 (ristampa anastatica a cura di L. Temperini, Roma 1997).

BORDONI Franciscus, *Historia Tertii Ordinis. Cronologium Fratrum et Sororum Tertii Ordinis Sancti Francisci*, Parmae 1658 (ristampa anastatica a cura di L. Temperini, Roma 1998).

LUCONI Raniero, *Il Terz'Ordine Regolare di S. Francesco*, con prefazione del prof. Giovanni Joergensen e illustrazioni di Oscar Marziali, Macerata 1935.

ANDREOZZI Gabriele, *La Provincia Umbro-Picena del Terz'Ordine Regolare di S. Francesco*, in *ATOR* 6 (1953) 197-209.

PAZZELLI Raffaele, *Il Terz'Ordine Regolare di S. Francesco attraverso i secoli*, Spoleto 1958.

TEMPERINI Lino, *La Provincia di S. Francesco d'Assisi TOR nel contesto del movimento francescano*, in *ATOR* 13/128 (1977) 1035-1052.

MORETTI Vittorio, *La formazione nella Provincia di S. Francesco d'Assisi del Terzo Ordine Regolare "de poenitentia" e il convento di S. Maria della Pace nella terra di Massa in Diocesi di Todi*, in *Santuario e Convento S. Maria della Pace a Massa Martana*, Roma 1991, pp. 335-338.

ANDREOZZI Gabriele, *Il Terzo Ordine Ordine Regolare di San Francesco nella sua storia e nelle sue leggi*: vol. I, Roma 1993; vol. II, Roma 1994; vol. III, Roma 1995.

ANDREOZZI Gabriele, *I Ministri Provinciali del Terzo Ordine Regolare di S. Francesco nelle Marche*, Pro manuscripto, Roma 1996.

REGISTRAZIONE CIVILE

Qui di seguito riportiamo il testo del documento di riconoscimento civile e i dati circa la personalità giuridica della «Provincia di S. Francesco d'Assisi», registrata al civile sotto il nome di **Provincia Umbro-Picena del Terzo Ordine Regolare di San Francesco**.

Atto costitutivo

Testo del riconoscimento civile:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista l'istanza del P. Giovanni Zaffrani, Ministro Provinciale e legittimo rappresentante della Provincia Umbro-Picena del Terz'Ordine Regolare di San Francesco con sede in San Ginesio (Macerata) diretta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica della detta Provincia e l'indicazione degli immobili che dagli attuali intestatari debbono essere trasferiti alla Provincia medesima;

Visti gli artt. 29 lett. B del Concordato, 4 della Legge 27 maggio 1929, N. 848, 7 ed 8 e 79 del Regolamento approvato con R. D. 2 dicembre 1929, n. 2262;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la Giustizia e gli Affari di Culto;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

E' riconosciuta la personalità giuridica della Provincia Umbro-Picena del Terz'Ordine Regolare di San Francesco con sede in San Ginesio (Macerata).

E' autorizzato il trasferimento alla Provincia Religiosa suindicata, che ne è in possesso, dei seguenti immobili ora intestati alla Cooperativa "Francesco Bernardone":

A) Casa con orto in San Ginesio, Via Capocastello, numero civico 199, di piani 3, vani 23, distinta in catasto coi nn.193, 194, acquistata con atto di compravendita 22 dic 1927, rogito Rabuini.

B) Casa con orto in Francavilla d'Ete (Ascoli Piceno), Piazza S. Rocco, di piani tre, vani 35 in mappa ai nn.1399/105/106, acquistata con atto di compravendita 22 dicembre 1927, rogito Rabuini.

C) Casa di abitazione in Assisi, sita in Via San Paolo al civico n. 2, di piani 3, vani 29, distinta in catasto col numero di mappa 900/2 acquistata con atto di compravendita 22 dicembre 1927, rogito Rabbini.

L'anzidetto nostro Ministro Guardasigilli è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, 12 febbraio 1931

Ft. Vittorio Emanuele
Ctr. Rocco

Attestato di iscrizione

Per copia conforme

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE

Miccichè

1) Presso il Tribunale di Macerata risulta che l'Ente *Provincia Umbro-Picena del Terzo Ordine Regolare di San Francesco* - Ente Morale riconosciuto con R.D. 12/2/1931 - con sede, in San Ginesio (MC), via Capocastello n. 26 (Partita IVA - Codice Fiscale 002262204323) - è iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche in data 7 ottobre 1986 n. 18 Rg P.G. e n. .3902 Rg. Ord. presso il Tribunale di Macerata in data 2 giugno 1987.

2) L'obbligo di iscrivere gli enti nel registro delle persone giuridiche è stato esteso agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti dall'articolo 5 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (legge 222/1985).

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 febbraio 2000 n. 361 – Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2000 – è stato approvato un nuovo Regolamento, entrato in vigore il 22 dicembre 2000.

3) Nel Registro devono essere indicati la data dell'atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata denominata, la sede della persona giuridica e il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.

4) Nel Registro devono altresì essere iscritte le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.

5) Entro il 21 marzo 2001 le cancellerie dei Tribunali hanno trasmesso tutti i dati delle società alle Prefetture, che hanno luogo in ogni capitale di Provincia.

6) In seguito a tale trasferimento, la nostra «Provincia Umbro-Picena del Terzo Ordine Regolare di San Francesco» risulta iscritta al n. 6 del Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Macerata.

7) Da tale data, le iscrizioni delle società nel registro delle persone giuridiche, la sostituzione del legale rappresentante di un ente e la richiesta di certificati vanno effettuate presso la rispettiva Prefettura.

Svolgimento della pratica:

1) In base alle nuove disposizioni, la registrazione del Rappresentante Legale della Provincia Umbro-Picena del Terzo Ordine Regolare di San Francesco si svolge presso la Prefettura di Macerata (e non più presso il Tribunale).

2) Dopo l'elezione, il nuovo Ministro Provinciale, allo scopo di divenire Legale Rappresentante della Provincia deve rivolgere domanda alla Prefettura di Macerata. Documenti richiesti per la pratica:

- a) carta intestata della Provincia Umbro-Picena TOR e timbro
- b) decreto di nomina da parte del Ministro Generale
- c) domanda del nuovo Ministro Provinciale
- d) fotocopia di un documento personale del Ministro Provinciale

e) dichiarazione di accettazione del nuovo ufficio (deve risultare esplicitamente allo Stato che il nuovo Ministro Provinciale accetta l'ufficio che gli è stato conferito). Fac simile della formula:

Alla Prefettura
di Macerata

Il sottoscritto NN, nato a..., il..., e residente a..., eletto Ministro Provinciale della «Provincia Umbro-Picena del Terzo Ordine Regolare di San Francesco», Registro delle persone giuridiche n. 6, con sede legale in San Ginesio, Via Capocastello 26, con la presente **dichiara** di accettare l'ufficio di Ministro Provinciale e di Rappresentante Legale che gli è stato conferito per ordinario avvicendamento nella direzione dell'Ente in oggetto.

In fede, ecc.

Assisi, timbro firma

Richiesta di certificati:

(carta intestata e timbro della Provincia Umbro-Picena TOR)

Alla Prefettura

Ufficio Territoriale
del Governo di Macerata

Il sottoscritto NN, nella sua qualità di Ministro Provinciale e Rappresentante Legale dell'Ente in oggetto, **chiede** il rilascio di n. 2 certificati attestanti che la Provincia Umbro-Picena del Terzo Ordine Regolare di San Francesco, con sede a San Ginesio (MC) in Via Capocastello 26, è iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche di questa Prefettura al n. 6 e che il Legale Rappresentante è il sottoscritto Lino Temperini, nato a, il..., residente a...

Con osservanza.

Assisi, timbro firma